

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI



Comune di Oristano
Comuni de Aristanis

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER LA RACCOLTA
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

ARTICOLO 1

Definizione del regime di privativa

- 1) Le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati competono obbligatoriamente al Comune di Oristano, che le esercita con diritto di privativa.
- 2) E' fatto divieto per gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta di abbandonare ovvero scaricare rifiuti in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico; questi sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni nei contenitori più vicini.
- 3) Per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani il Comune di Oristano, ai sensi dell'art. 39, comma 2, della Legge 22 febbraio 1994, n° 146, si riserva di istituire un servizio integrativo i cui costi sono a carico di ciascun detentore dei rifiuti che li conferisce e sono determinati sulla base di apposite convenzioni.
- 4) Allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, direttamente o attraverso imprese od enti autorizzati dalla Regione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 10 settembre 1982, n° 915, e successive modificazioni e del regolamento di igiene urbana del comune di Oristano.

ARTICOLO 2

Istituzione della tassa

- 1) E' istituita nel Comune di Oristano la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, che sarà applicata ai sensi del capo terzo del decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507, e successive modificazioni e per gli effetti del presente regolamento.
- 2) Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del citato decreto legislativo n° 507 del 1993, disciplina i criteri di applicazione della tassa annuale della tassa giornaliera; determina la classificazione delle categorie e delle aree scoperte avendo riguardo alla loro omogenea potenziale capacità di produrre rifiuti urbani e stabilisce i criteri per la corrispondente graduazione della tariffa.
- 3) Agli effetti del presente regolamento, per "tassa", per "tributo" e per "decreto" s'intendono rispettivamente la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed il decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 1993, n° 288, recante le norme per la revisione e l'armonizzazione dei tributi locali in osservanza al dettato dell'art. 4 della Legge 23 ottobre 1992, n° 421.

ARTICOLO 3

Tassa giornaliera di smaltimento

- 1) E' istituita la tassa giornaliera per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
- 2) L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo é assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, comunque, la tassa si applica secondo le disposizioni di cui all'art. 77 del Decreto.
- 3) La tassa giornaliera è applicata anche per l'occupazione o l'uso di qualsiasi struttura mobile e/o provvisoria, collocate sul suolo pubblico, ovvero di impianti sportivi e palestre, utilizzati eccezionalmente per attività diverse da quelle agonistico - sportive.
- 4) La misura della tassa giornaliera, rapportata a metro quadrato, é determinata dividendo per trecento (giorni commerciali) la tariffa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo pari al 50%.
- 5) In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, si applica la tariffa recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani interni.
- 6) La tassa giornaliera di smaltimento non si applica per:
 - a) le occupazioni occasionali di durata non superiore a otto ore, effettuate in occasione di iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che non comporti attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande e che siano promosse e gestite da enti che non perseguano fini di lucro;
 - b) e occupazioni di qualsiasi tipo con durata non superiore ad una ora;
 - c) le occupazioni occasionali, effettuate con fiori e piante ornamentali, all'esterno di fabbricati uso civile abitazione o di negozi, sempre ché detti spazi non concorrano a delimitare aree in cui è svolta una qualsivoglia attività commerciale;
 - d) le occupazioni occasionali per il carico e lo scarico delle merci;
 - e) le occupazioni effettuate per le operazioni di trasloco;
- 7) Trovano inoltre applicazione le agevolazioni previste dal presente regolamento.

ARTICOLO 4

Oggetto

- 1) La tassa ha per oggetto il servizio relativo allo smaltimento - nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento,

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

- ammasso, deposito e discarica - dei rifiuti di cui al primo comma dell'articolo 1;
- 2) Il mancato utilizzo del servizio non comporta l'esclusione dal pagamento della tassa;
 - 3) La tassa verrà applicata ai locali e alle aree ubicate nelle zone di cui al successivo articolo 5.
 - 4) La tassa è dovuta per intero anche se nelle zone suddette è situata soltanto la strada di accesso per le abitazioni coloniche e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza.
 - 5) Le abitazioni coloniche a cui il presente regolamento fa riferimento si intendono così come definite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 39 del D.P.R. n°917 del 22.12.1986 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 5
Limiti di applicazione territoriale

- 1) L'applicazione della tassa è limitata alla zona di territorio comunale in cui è attuato il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani interni così come disposto dagli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n° 915 e dal dettato del vigente regolamento di igiene urbana.
- 2) La tassa è in ogni modo dovuta per intero anche in assenza della delimitazione- di cui al precedente comma quando il servizio di raccolta sia - di fatto - attuato nella zona.
- 3) E' fatta salva la facoltà del comune di Oristano di estendere il regime di privativa ad insediamenti sparsi ubicati fuori dalle zone perimetrale sopra menzionate.
- 4) Il responsabile delle procedure amministrative relative alle variazioni regolamentari di cui al precedente comma dovrà darne comunicazione scritta al servizio tributi entro trenta giorni dalla avvenuta esecutività del relativo atto deliberativo.

ARTICOLO 6
Zone non servite

- 1) Fermo restante, per chi produce rifiuti, l'obbligo del conferimento nei contenitori più vicini, nelle zone in cui non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati in regime di privativa, la tassa è dovuta in misura pari al:
 - 40% della tariffa qualora i locali o le aree siano ubicati a distanza non superiore ad un chilometro dal più vicino punto di raccolta rientrante nelle zone perimetrate o di fatto servite.
 - 30% della tariffa qualora i locali o le aree siano ubicati a distanza superiore a un chilometro dal più vicino punto di raccolta rientrante nelle zone perimetrate e di fatto servite.

ARTICOLO 7

Soggetti passivi

- 1) La tassa é dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte.
- 2) Il titolo della occupazione o detenzione é determinato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dall'uso di abitazione, dalla locazione, dall'affitto, dal comodato e, comunque, dalla conduzione, dalla occupazione o dalla detenzione di fatto dei locali o delle aree soggette al tributo.
- 3) Per i locali di abitazione, affittati ad uso foresteria o con mobilio, soggetto passivo della tassa, oltre all'affittuario, può essere considerato anche il proprietario dei locali medesimi.
- 4) Agli effetti del presente regolamento qualsiasi contratto stipulato tra privati è definito per la traslazione della tassa a soggetti diversi da quelli individuati nei precedenti commi e nullo.
- 5) Nel caso di locali di multiproprietà o di centri commerciali integrati, colui che gestisce i servizi comuni e responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori; fermo restante, nei confronti di questi ultimi, la possibilità di corrispondere singolarmente la tassa per i locali e le aree in uso esclusivo.

ARTICOLO 8

Solidarietà

- 1) Sono solidalmente tenuti al pagamento della tassa i componenti del nucleo familiare conviventi col soggetto passivo del tributo, ovvero coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree.
- 2) Il vincolo di solidarietà ha rilevanza anche in ogni fase del procedimento tributario e per quanto pertiene alla debenza della tassa.

ARTICOLO 9

Superficie tassabile

- 1) La tassa é calcolata in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.
- 2) La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri ed é calcolata e commutata in conformità agli articoli 2 e 3 del Decreto Ministeriale 10 maggio 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n°146 del 31 maggio 1977.
- 3) La superficie tassabile delle aree scoperte é misurata sul perimetro interno delle aree stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono.
- 4) I vani scala dei singoli fabbricati sono commisurati in base alla superficie della loro apertura. moltiplicata per il numero dei piani.

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

- 5) Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.
- 6) Sono computate nel limite del 25% le superfici delle aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili alla tassa.
- 7) Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, diverse dalle aree di cui al comma precedente.
- 8) Le riduzioni delle superfici di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, o di variazione con effetto dall'anno successivo.

ARTICOLO 10

Locali tassabili e loro pertinenze

- 1) Si considerano locali tassabili, agli effetti dell'applicazione della tassa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infossa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.
- 2) Sono pure tassabili le aree scoperte che costituiscono pertinenza o accessorio dei locali suddetti.
- 3) Sono così considerati locali tassabili, in via esemplificativa, i seguenti vani:
 - a) tutti i vani in genere interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, etc.) che accessori (anticamera, ripostigli, corridoi, bagni, etc.) e così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio - rimesse, autorimesse, serre (purché non pertinenze di fondi rustici), vano scale, etc.;
 - b) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici;
 - c) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a botteghe e laboratori di artigiani;
 - d) tutti vani principali, secondari ed accessori adibiti all'esercizio di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, pensioni, osterie, bar, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi e posteggi al mercato all'aperto;
 - e) tutti i vani, principali ed accessori, di uffici commerciali, industriali e simili, di banche, di teatri e cinematografici, di ospedali, di case di cura e simili, di stabilimenti ed opifici industriali, con la esclusione delle superfici di essi, ove per specifiche caratteristiche strutturali o per la destinazione si producono, di regola, residui di lavorazione o rifiuti tossici o nocivi;

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

- f) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a circoli privati, a sale per giochi e da ballo, a discoteche e ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
 - g) tutti vani principali, secondari ed accessori di ambulatori, di poliambulatori e di studi medici e veterinari, di laboratori di analisi cliniche, di stabilimenti termali, di saloni di bellezza, di saune, di palestre e simili;
 - h) tutti i vani principali, secondari ed accessori di magazzini e depositi, di autorimesse e di autoservizi, di autotrasporti, di agenzie di viaggi, assicurative, finanziarie, ricevitorie e simili;
 - i) tutti i vani (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, etc.) di collegi, istituti di educazione privati, di associazione tecnico- economiche e di collettività in genere;
 - j) tutti i vani, nessuno escluso, di enti pubblici non economici, di musei e biblioteche, di associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva, sindacale, di enti di assistenza, di caserme, stazioni, etc.;
 - k) Sono pure tassabili, poiché in grado di produrre rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile nonché le aree scoperte che costituiscono pertinenza o accessorio dei locali e aree assoggettabili alla tassa.
- 4) Sono così considerati tassabili, in via esemplificativa, i seguenti locali ed aree:
- a) le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi;
 - b) i portici, i cortili e i giardini;
 - c) i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per gli stenditoi, la sala giochi e riunioni e, comunque, le installazioni ed i manufatti, occupabili da persone, che servono all'uso ed al godimento comune;
 - d) i balconi aperti, i lastrici solari, le terrazze scoperte;
- 5) Sono pure tassabili le parti comuni, così come previsto nel precedente comma, dei fabbricati non costituiti in condominio.

ARTICOLO 11
Aree tassabili

- 1) Sono tassabili le aree adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita all'aperto, nonché qualsiasi altra area scoperta ad uso privato, ove possono prodursi rifiuti urbani o a questi assimilati, che non costituiscano accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili alla tassa ai sensi dei commi precedenti. Si considerano, pertanto, tali, ai fini dell'autonoma applicazione della tassa, le aree (cortili, aree di rispetto, adiacenti e simili) che, anziché essere destinate in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o trovansi

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

con questo oggettivamente in rapporto funzionale, sono destinate in modo non occasionale, al servizio di una attività qualsiasi, anche se diversa da quella esercitata nell'edificio annesso.

- 2) Sono pertanto, considerate aree tassabili, a titolo esemplificativo:
- a) le aree, pubbliche o private, adibite a campeggio;
 - b) le aree adibite a distributori di carburanti di qualsiasi tipo e natura;
 - c) le aree, pubbliche o private, adibite a sale da ballo all'aperto, intendendosi per tali tutte le superfici comunque utilizzate per l'esercizio di tali attività (pista da ballo, area bar, servizi, area parcheggio, etc.);
 - d) Le aree adibite a banchi di vendita all'aperto, cioè tutti gli spazi all'aperto, destinati alla pubblica amministrazione a mercato permanente e a prescindere dalla circostanza che l'attività venga svolta con continuità oppure a giorni ricorrenti;
 - e) le aree scoperte, pubbliche o private, adibite a posteggi fissi di biciclette, autovetture e vetture a trazione animale;
 - f) le aree scoperte, pubbliche o private, adibite al servizio di pubblici esercizi (bar, caffè, ristoranti, etc.);
 - g) le aree scoperte, pubbliche o private, destinate ad attività artigianali, commerciali, industriali, di servizi e simili;
 - h) le aree scoperte, pubbliche o private, utilizzate per l'effettuazione di pubblici spettacoli (cinema, teatri e simili);
 - i) le aree scoperte utilizzate per attività ricreative (campi da gioco, piscine, zone di ritrovo, etc.), da circoli ed associazioni private, fatta eccezione per le aree scoperte destinate esclusivamente all'attività sportiva il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati, di norma, ai soli praticanti, atteso che sulle stesse non si producono rifiuti solidi urbani.

ARTICOLO 12
Distributori di carburante

- 1) L'applicazione della tassa in capo a soggetti passivi che gestiscono le stazioni di servizio per la distribuzione dei carburanti non terrà conto, ai fini della commisurazione della superficie tassabile:
- a) delle aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
 - b) delle aree su cui esiste impianto di lavaggio degli automezzi;
 - c) delle aree con funzione meramente accessoria, quale le aree a verde, le aiuole, le aree visibilmente delimitate o contrassegnate e destinate alla sosta temporanea gratuita dei veicoli dei dipendenti e le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio.
- 2) Le aree destinate a parcheggio saranno incluse nella corrispondente categoria.

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

- 3) Parimenti i locali e le aree scoperte con destinazione d'uso diversa da quella specifica della stazione di servizio, saranno comprese nella categoria a cui appartiene l'attività esercitata in tali locali o su tali aree.

ARTICOLO 13
Parti comuni del condominio

- 1) La superficie delle parti comuni del condominio di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 10 deve essere dichiarata dai singoli condomini secondo le relative quote millesimali.
- 2) Qualora detta superficie non sia compresa nella denuncia di parte, la tassa viene determinata aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio nella misura:
- del **7%** se il condominio ha fino a 0 unita immobiliari;
 - del **4%** se il condominio ha fino a 20 unita immobiliari;
 - del **2%** se il condominio ha oltre 20 unita immobiliari.

ARTICOLO 14
Multiproprietà e centri commerciali

- 1) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comunale e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori; fermo restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.
- 2) E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente, di presentare all'Ufficio Tributi del Comune di Oristano, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio, dei locali in multiproprietà e del centro commerciale integrato.

ARTICOLO 15
Locali ed aree intassabili

- 1) Sono intassabili quelle superfici o quelle parti di esse ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani a norma di legge, rifiuti tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali provvedono a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
- 2) Sono inoltre intassabili quei locali e quelle aree per cui ricorrono le condizioni previste dai commi 2, 3 e 5 dell'articolo 62 del decreto.

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

- 3) Il soggetto produttore dei rifiuti in tassabili di cui al precedente comma è tenuto a dimostrare le modalità di smaltimento; in caso contrario i locali e le aree saranno soggetti a tassazione.
- 4) La detassazione sarà concessa a fronte di specifica richiesta e dichiarazione per i locali suddetti.
- 5) Sono infine in tassabili i locali che fanno parte di ospedali, case di cura e simili, ove si producono rifiuti al cui smaltimento si provvede in osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 14, secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 1982, n° 915 e successive modificazioni ed integrazioni e del relativo regolamento di igiene urbana.

ARTICOLO 16
Esenzioni

- 1) Sono esenti dalla tassa:
 - a) i locali (e le relative aree) adibite ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, e tenuto a provvedere, obbligatoriamente, il comune;
 - b) le unità immobiliari non utilizzate per l'intero anno, chiuse e prive di qualsiasi arredo, a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da apposita autocertificazione, con firma autenticata, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici, dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - c) le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, se utilizzate prima, non oltre l'inizio di tale utilizzo;
 - d) i solai e i sottotetti di altezza inferiore a cm. 150 (nel punto più alto);
 - e) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ed aree ad uso abitazione o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - f) i locali e le aree adibiti alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, con esclusione - in ogni caso - della casa di abitazione del conduttore o coltivatore del fondo, anche quando nell'area in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione stessa;
 - g) i locali e celle frigorifere;
 - h) i locali per cabine elettriche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici.

ARTICOLO 17
Condizioni per l'esenzione

- 1) L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto.

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

- 2) Il comune di Oristano può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare la effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.
- 3) L'esenzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.
- 4) Allorché queste vengono a cessare, l'interessato deve presentare al competente ufficio comunale la denuncia di cui all'art. 23 e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'esenzione.

ARTICOLO 18
Riduzioni

- 1) La tassa è ridotta del 15% per i locali e le aree occupati da scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, purché equiparate a quelle pubbliche, considerato l'effettivo periodo di utilizzo scolastico.
- 2) Hanno diritto alla riduzione le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, se utilizzate prima, non oltre l'inizio di tale utilizzo;
- 3) La mancata dichiarazione annuale entro i termini previsti, non comporterà alcuna riduzione per gli anni successivi.

ARTICOLO 19
Riduzioni della tassa per motivi di servizio

- 1) Qualora ricorressero le evenienze individuate al quarto comma dell'art. 59 del decreto, la tassa è ridotta nella misura del 60% nel rispetto delle seguenti clausole perentorie:
 - a) che la riduzione sia richiesta con atto scritto e motivato dal diretto interessato;
 - b) l'agevolazione avrà decorrenza dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda suddetta;
 - c) che le circostanze giustificate della riduzione si siano verificate per un periodo continuativo non inferiore a 9 mesi;
 - d) che il mancato svolgimento del servizio sia attribuibile all'Ente Locale o da chi da questo delegato a gestire il servizio;
 - e) che le violazioni delle prescrizioni regolamentari relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta vengano riconosciute dal comune di Oristano o dalla competente autorità sanitaria;
 - f) che le violazioni denunciate non siano occasionali e non dipendenti da temporanee esigenze di espletamento del servizio.

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

- 2) L'interruzione temporanea del servizio di raccolta, dà diritto allo sgravio o alla restituzione della tassa soltanto nei casi e alle condizioni di cui all'art. 59 comma 6. del decreto.
- 3) Se il servizio di raccolta non viene svolto nella zona di residenza o di esercizio dell'attività ovvero è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento comunale di igiene urbana - per cui il conferimento dei rifiuti è fatto in contenitori ubicati altrove - si applicano le riduzioni tariffarie di cui all'art. 6, secondo le distanze ivi previste.
- 4) Costituiscono ipotesi di grave violazione delle prescrizioni del regolamento di igiene urbana:
 - a) la necessità di conferire i rifiuti in punti di raccolta distanti più di cinquecento metri;
 - b) la capacità o il numero dei contenitori ridotta di almeno un terzo rispetto a quella prestabilita.
- 5) La riduzione della tassa non è cumulativa, per cui spetta in misura unica anche nel caso in cui ricorrono contemporaneamente più ipotesi di quelle indicate nell'art. 59, comma 4, del decreto.
- 6) La riduzione è applicata proporzionalmente alla durata della interruzione o del mancato svolgimento del servizio, ovvero alla durata del disservizio.
- 7) Lo svolgimento del servizio per determinati periodi stagionali, ai sensi dell'art. 59, comma 5, del decreto, comporta il pagamento della tassa annuale in misura rapportata al numero dei mesi durante i quali il servizio è stato svolto. Comunque, la tassa dovuta non potrà essere inferiore al 40% della tassa annuale.

ARTICOLO 20
Agevolazioni

- 1) La tassa è ridotta nella misura di un terzo per:
 - a) le abitazioni con unico occupante, attestata da autocertificazione del contribuente, dovendosi ritenere non sufficiente la situazione anagrafica;
 - b) i locali diversi dalle abitazioni, ed aree- scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, risultante da licenza o autorizzazione;
- 2) La riduzione di cui al precedente comma viene concessa sulla base degli elementi e dei dati contenuti nelle dichiarazioni di parte con effetto dall'anno successivo a quello in cui è stata presentata.
- 3) Il contribuente è tenuto a denunciare, entro il 20 gennaio, il venir meno delle condizioni che hanno determinato l'agevolazione; in difetto il tributo sarà recuperato nei termini previsti dal sesto comma dell'art. 66 del decreto.
- 4) La riduzione di cui alla lettera b) del comma 1 è concessa a condizione che la licenza o l'autorizzazione sia allegata in copia alla denuncia e che la stessa preveda un uso stagionale o ricorrente,

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

rispettivamente per non più di sei mesi continuativi o di quattro giorni per settimana.

- 5) La tassa è ridotta nella misura del 15% per la parte abitativa della costruzione rurale occupata dal coltivatore diretto, ovvero dall'imprenditore agricolo, a titolo principale del fondo, ed ubicata in zona servita o nella quale zona è situata la strada di accesso alla casa colonica.

ARTICOLO 21
Agevolazioni speciali

- 1) La tassa è dovuta nella misura ridotta del 50% per le abitazioni occupate da famiglie di uno o due componenti ultrasessantacinquenni, titolari esclusivamente di pensione sociale o minima.
- 2) L'agevolazione di cui al precedente comma sarà concessa unicamente su domanda dell'avente diritto che attesterà il sussistere delle condizioni previste mediante autocertificazione.
- 3) Il comune di Oristano può, in qualsiasi momento, effettuare controlli o accertamenti per appurare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'agevolazione.
- 4) L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che permangono le condizioni soggettive ed oggettive richieste; qualora venissero a cessare, l'interessato deve presentare all'ufficio tributi del comune la denuncia prevista di cui all'art. 23 e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono cessate le condizioni per l'esenzione.

ARTICOLO 22
Destinazione promiscua

- 1) Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica o professionale la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

ARTICOLO 23
Denunce

- 1) I soggetti passivi ed i soggetti responsabili del tributo, individuati dal presente regolamento, devono sottoscrivere e presentare - entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'inizio della occupazione o detenzione - denuncia unica dei locali e delle aree tassabili ubicate nel territorio del comune di Oristano.
- 2) La denuncia spedita tramite posta si considera presentata nel giorno in cui la stessa è stata consegnata all'ufficio postale e risultante dal

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

- relativo timbro. Se non é possibile rilevare la data, la denuncia si considera presentata il giorno precedente a quello in cui essa è pervenuta al Comune.
- 3) La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere, oltre quanto specificamente previsto dalla legge:
 - a) se trattasi di persona fisica o ditta individuale, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
 - b) se trattasi di società, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale, con la specifica indicazione della carica ricoperta;
 - c) l'indicazione della superficie dei locali e delle aree occupate e la loro destinazione d'uso;
 - d) l'ubicazione dei locali e delle aree;
 - e) la data di inizio dell'occupazione dei locali e delle aree.
 - 4) L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre ché non si verificano variazioni che determinino un diverso ammontare del tributo.
 - 5) La dichiarazione scritta del contribuente, contenente i dati previsti dal precedente comma, pervenuta a mezzo posta può essere accettata come denuncia.
 - 6) Non sono ritenute valide, ai fini del precedente comma I, le denunce anagrafiche, rese agli effetti della residenza o del domicilio, né le denunce di inizio attività né quelle comunque presentate ad altri uffici comunali in osservanza di disposizioni. diverse da quelle contenute nel presente regolamento.
 - 7) In occasione di iscrizioni anagrafiche, di rilascio di autorizzazioni commerciali ed artigianali, o altre pratiche concernenti i locali interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo della denuncia di parte.
 - 8) L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali o delle aree.

ARTICOLO 24
Variazioni e cessazioni

- 1) Il soggetto passivo ed il soggetto responsabile del tributo è tenuto a denunciare, nelle medesime forme individuate nel precedente articolo, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un diverso ammontare della tassa o

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

- 2) La denuncia di variazione nel corso dell'anno, quando é relativa all'immobile occupato, produce i propri effetti a far tempo dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata, sia per quanto concerne il maggior importo da iscrivere a ruolo, sia per quanto riguarda l'abbuono in caso risulti una minore percussione tributaria.
- 3) La denuncia di variazione di indirizzo, nell'ambito dello stesso comune, durante il corso dell'anno, produce i propri effetti a far tempo dal 1° gennaio dell'anno successivo.
- 4) La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione di locali ed aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia, dà diritto all'abbuono a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa viene presentata.
- 5) In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non é dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

ARTICOLO 25
Funzionario responsabile

- 1) Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 74 del decreto, il comune di Oristano nomina un funzionario responsabile della gestione della tassa, a cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
- 2) Entro sessanta giorni dalla nomina del funzionario responsabile di cui al primo comma si deve comunicare il nominativo alla Direzione Centrale per la Fiscalità locale del Ministero delle Finanze.

ARTICOLO 26
Controlli delle denunce

- 1) Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici, l'ufficio comunale può:
 - a) rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte;

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

- b) invitare il contribuente a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie, da restituire debitamente sottoscritti;
- c) richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali ed aree;
- d) richiedere notizie, relative ai locali ed aree in tassazione, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree medesimi;
- e) invitare i soggetti di cui alla precedente lettera d) a comparire di persona per fornire chiarimenti, prove e delucidazioni;
- f) utilizzare i dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
- g) richiedere ad uffici pubblici, o ad Enti pubblici anche economici, e società esercenti servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti per la definizione delle posizioni tributarie nei confronti dei singoli contribuenti.

ARTICOLO 27
Accesso agli immobili

- 1) In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui all'articolo precedente nel termine concesso, i dipendenti, anche straordinari, e comunque in servizio presso l'ufficio tributi, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso, da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione, della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.
- 2) Nessuna specifica autorizzazione è richiesta per gli appartenenti al corpo di Polizia Municipale.

ARTICOLO 28
Presunzione semplice

- 1) In caso di mancata collaborazione del contribuente o qualsiasi altro impedimento alla diretta rilevazione dei dati per il controllo e la verifica della posizione contributiva del cittadino, l'accertamento può essere effettuato in base alle presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.

ARTICOLO 29
Accertamento

- 1) Il Comune di Oristano, tramite il servizio tributi, controlla le denunce presentate e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle stesse e secondo le disposizioni di legge provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

- a) omissione, intesa come mancata presentazione della denuncia dovuta ai sensi del presente regolamento;
 - b) infedeltà, intesa come non corrispondenza degli elementi risultanti dalla denuncia con quelli successivamente accertati e, di conseguenza, non coincidenza tra la tassa iscritta o iscrivibile a ruolo e quella effettivamente dovuta.;
 - c) incompletezza, intesa come insufficienza degli elementi idonei alla esatta determinazione della tassa.
- 2) In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento entro il termine perentorio del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
 - 3) Negli altri casi previsti dal primo comma l'ufficio comunale provvede ad emettere avviso di accertamento in rettifica nel termine perentorio del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia di parte.
 - 4) Gli avvisi di accertamento, sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'articolo 25, devono contenere, oltre alla motivazione, gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e la loro destinazione d'uso, la pretesa tributaria con la specificazione della maggior somma dovuta, delle sanzioni, degli interessi e delle altre penalità applicate, unitamente alla indicazione della tariffa vigente; deve essere infine specificato il termine perentorio per il pagamento e l'organo a cui rivolgersi per il contenzioso, nonché il relativo termine di decadenza.
 - 5) Per garantire al contribuente una più efficace difesa, qualora all'ente accertatore la tassa risulti per più anni totalmente o parzialmente evasa, l'avviso di accertamento deve essere notificato distintamente per ogni annualità.
 - 6) Qualora il funzionario responsabile che ha sottoscritto l'accertamento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, ritenga errato in tutto o in parte l'accertamento notificato al contribuente, indicandone i motivi, può provvedere ad annullarlo o a riformarlo previa comunicazione all'interessato.

ARTICOLO 30
Ruoli

- 1) La riscossione della tassa é effettuata mediante l'iscrizione nel ruolo principale, prevista in quattro rate ordinarie ed ha inizio con la prima rata in scadenza il 10 aprile.
- 2) Gli importi iscritti a ruolo sono arrotondati a mille lire per difetto se la frazione non é superiore a cinquecento lire, o per eccesso, se é superiore.
- 3) Nei ruoli suppletivi sono, di regola, iscritti gli importi o maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonché quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali.

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

- 4) Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi previsti dal decreto.
- 5) Trovano altresì applicazione tutte le norme dettate dalla legge in materia di riscossione dei tributi compreso il disposto dell'articolo 268 del Testo Unico per la finanza locale n° 1175 del 14/09/1931 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 31
Contenzioso

- 1) Fino alla definitiva entrata in vigore ed applicazione delle norme dettate dai decreti legislativi 545 e 546 del 31 dicembre 1992 la materia del contenzioso è disciplinata dall'art. 63 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n° 638, e successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO 32
Rimborsi

- 1) Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto definitivamente accertato dal competente organo o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza definitiva, l'ufficio tributi dispone lo sgravio o il rimborso nei termini previsti e, in ogni caso, non oltre novanta giorni dalla richiesta.
- 2) Sulle somme da rimborsare dovrà essere corrisposto l'interesse nella misura prevista dal decreto a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.
- 3) Gli eventuali rimborsi derivati da rilievi di legittimità formulati tempestivamente dal Ministero delle Finanze in sede di controllo degli atti deliberativi riguardanti il regolamento e le tariffe, sono attuati mediante la compensazione della tassa dovuta per l'anno successivo a quello di comunicazione dei rilievi medesimi.

ARTICOLO 33
Sanzioni ed interessi

- 1) Per quanto riguarda l'applicazione delle sanzioni e degli interessi per la violazione delle norme tributarie contenute nel presente regolamento si fa specificamente riguardo ai commi 1, 2, 5 e 6 dell'articolo 76 del decreto; dette sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa.
- 2) Per le violazioni di cui al terzo comma dello stesso articolo 76 - per cui è prevista la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila - si fa espresso riferimento alla procedura sanzionatoria di cui alla Legge 689 del 1981 e successive modificazioni ed integrazioni.

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

- 3) Per le infrazioni di cui al precedente comma il comune di Oristano provvede con separato atto da notificare entro il secondo anno successivo a quello della commessa infrazioni.

ARTICOLO 34
Sanzioni amministrative

- 1) Per tutte le altre violazioni alle norme del presente regolamento si applica una sanzione amministrativa, salvo che il fatto non costituisca reato.
- 2) Per tutto quanto riguarda l'aspetto sanzionatorio diverso da quello di carattere tributario si fa esplicito riferimento al regolamento di igiene urbana.

ARTICOLO 35
Classificazione dei locali e delle aree tassabili

- 1) La nuova classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria sarà regolamentata entro il 31 ottobre 1995 ed entrerà in vigore dal 1 gennaio 1996.
- 2) Fino al 31 dicembre 1995, agli effetti della applicazione della tassa, i locali e le aree sono classificati giusto l'articolo 15 del regolamento approvato con deliberazione della Giunta Municipale n° 1162 del 19.10.1992.

ARTICOLO 36
Entrata in vigore

- 1) Il presente regolamento entrerà in vigore dopo le approvazioni di rito previste dalle vigenti norme e ad esecuzione avvenuta delle procedure di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

ARTICOLO 37
Pubblicità del regolamento

- 1) Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 22 della Legge 7 agosto 1990, n° 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché né possa prendere visione in qualsiasi momento; inoltre, una volta divenuto esecutivo, ai sensi dell'articolo 46 della legge 142/90 viene pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

ARTICOLO 38
Abrogazioni

- 1) Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le altre disposizioni regolamentari con esso

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

incompatibili e, in particolare, sono abrogate quelle corrispondenti o contrarie contenute nel "Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani", approvato con deliberazione consiliare n° 555 del 28.07.1988, fatta salva l'applicazione transitoria, prevista dalla Legge e dal presente regolamento.

- 2) Si ritiene altresì abrogata ogni disposizione di altri regolamenti comunali contraria o incompatibile con quelle del presente.

ARTICOLO 39
Efficacia delle disposizioni

- 1) Il presente regolamento entra in vigore il giorno dopo l'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio, così come disposta dall'articolo 79, comma 3, del decreto, fatta eccezione per:
- a) per le disposizioni di cui agli articoli seguenti che decorrono dal 1 gennaio 1996:
- articolo 6;
 - articolo 7, comma 5;
 - articolo 9 commi 4, 6, 7 e 8;
 - articolo 10, commi 3 e 4;
 - articolo 13;
 - articolo 14;
 - articolo 20;
 - articolo 24, commi 3 e 4;
- b) per le disposizioni relative agli articoli 65 e 68 del decreto che troveranno applicazione, ai fini della classificazione dei locali e della determinazione delle tariffe, a decorrere dal 1 gennaio 1996.

ARTICOLO 40
Disposizioni finali e transitorie

- 1) Il termine di presentazione delle denunce originarie o di variazione, nonché delle denunce integrative di cui all'articolo 23 del presente regolamento, è differito al 30 settembre 1995.
- 2) Per quanto non previsto dal presente regolamento, trovano applicazione:
- a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) il regolamento comunale per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti;
 - c) gli altri regolamenti compatibili con la specifica materia.

ARTICOLO 41
Variazione del regolamento

- 1) L'amministrazione comunale di Oristano si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia,

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

le disposizioni del presente regolamento, dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione nell'Albo Pretorio del comune, secondo le norme di legge.

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

INDICE

ARTICOLO 1 - Definizione del regime di privativa.....	2
ARTICOLO 2 - Istituzione della tassa.....	2
ARTICOLO 3 - Tassa giornaliera di smaltimento.....	3
ARTICOLO 4 - Oggetto.....	3
ARTICOLO 5 - Limiti di applicazione territoriale.....	4
ARTICOLO 6 - Zone non servite.....	4
ARTICOLO 7 - Soggetti passivi.....	5
ARTICOLO 8 - Solidarietà.....	5
ARTICOLO 9 - Superficie tassabile.....	5
ARTICOLO 10 - Locali tassabili e loro pertinenze.....	6
ARTICOLO 11 - Aree tassabili.....	7
ARTICOLO 12 - Distributori di carburante.....	8
ARTICOLO 13 - Parti comuni del condominio.....	9
ARTICOLO 14 - Multiproprietà e centri commerciali.....	9
ARTICOLO 15 - Locali ed aree intassabili.....	9
ARTICOLO 16 - Esenzioni.....	10
ARTICOLO 17 - Condizioni per l'esenzione.....	10
ARTICOLO 18 - Riduzioni.....	11
ARTICOLO 19 - Riduzioni della tassa per motivi di servizio.....	11
ARTICOLO 20 - Agevolazioni.....	12
ARTICOLO 21 - Agevolazioni speciali.....	13
ARTICOLO 22 - Destinazione promiscua.....	13
ARTICOLO 23 - Denunce.....	13
ARTICOLO 24 - Variazioni e cessazioni.....	14
ARTICOLO 25 - Funzionario responsabile.....	15
ARTICOLO 26 - Controlli delle denunce.....	15
ARTICOLO 27 - Accesso agli immobili.....	16
ARTICOLO 28 - Presunzione semplice.....	16
ARTICOLO 29 - Accertamento.....	16
ARTICOLO 30 - Ruoli.....	17
ARTICOLO 31 - Contenzioso.....	17
ARTICOLO 32 - Rimborsi.....	18
ARTICOLO 33 - Sanzioni ed interessi.....	18
ARTICOLO 34 - Sanzioni amministrative.....	18
ARTICOLO 35 - Classificazione dei locali e delle aree tassabili.....	19
ARTICOLO 36 - Entrata in vigore.....	19
ARTICOLO 37 - Pubblicità del regolamento.....	19
ARTICOLO 38 - Abrogazioni.....	19
ARTICOLO 39 - Efficacia delle disposizioni.....	20
ARTICOLO 40 - Disposizioni finali e transitorie.....	20
ARTICOLO 41 - Variazione del regolamento.....	20